

CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A BRA

PARTE PRIMA – ISTITUZIONE

TITOLO I - ISTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 - Istituzione della Consulta

- 1) E' istituita, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto Comunale, la Consulta permanente dei Cittadini stranieri ed apolidi residenti – successivamente definita Consulta - quale organismo di partecipazione all'Amministrazione locale che promuove e favorisce il rapporto sociale e culturale con le diverse etnie residenti nel territorio comunale, in un'ottica di rispetto, reciprocità, crescita e convivenza democratica.
- 2) La Consulta è eletta a suffragio diretto con voto libero e segreto, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e nel rispetto della Costituzione Italiana, delle norme vigenti in materia di immigrazione e dei diritti di cittadinanza.

Articolo 2 – Funzioni della Consulta

- 1) La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni consultive, propositive e di collaborazione alle politiche ed agli interventi che il Comune rivolge ai cittadini stranieri, nell'ambito delle competenze sussidiarie previste dall'ordinamento giuridico vigente.
- 2) In specifico, la Consulta svolge le seguenti funzioni:

- raccordo tra l'Amministrazione Comunale e le Comunità di stranieri residenti a Bra: in particolare è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale viene informata dalle Comunità di stranieri presenti sul territorio in merito alle loro condizioni ed eventuali problematiche;
 - contribuisce all'elaborazione delle politiche di cittadinanza, accoglienza ed integrazione promosse dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini stranieri residenti, in una logica di coordinamento e di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
 - contribuisce ad incrementare l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza riconosciuti dalla legislazione vigente agli stranieri regolarmente residenti nella città di Bra;
 - promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte dei cittadini stranieri;
 - promuove iniziative per favorire la conoscenza da parte degli stranieri delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, le opportunità ed i servizi offerti dalla Città di Bra e dal territorio braidese;
 - esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organi collegiali del Comune di Bra su tematiche concernenti i diritti ed i doveri dei cittadini stranieri;
 - assume e promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e della xenofobia;
 - collabora con gli altri organi consultivi istituiti dalla Amministrazione Comunale (Consulta del Volontariato; Consulta delle Famiglie, Consulta del Lavoro, Consulta Giovanile, Consulta per le Pari Opportunità) e con gli organismi consultivi di eventuale futura istituzione.
- L'esplicitamento delle suddette attività non deve comportare oneri aggiuntivi per il Comune di Bra.

Articolo 3 - Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono: l'Assemblea e il Presidente.

Articolo 4 - Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta:
 - dal Presidente;
 - da un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza politica ed un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza designati dal Consiglio Comunale;
 - da n. 10 membri eletti secondo le modalità di cui alla Parte II del presente Regolamento.
- 2) Le competenze della Assemblea sono le seguenti:
 - a) riunirsi almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente;
 - b) esprimere pareri non vincolanti in merito a programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale riguardanti le politiche di promozione della cittadinanza dei cittadini stranieri;
 - c) svolgere un ruolo consultivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto specificato all'art. 2.

Articolo 5 - Presidente

- 1) Il Presidente della Consulta è di diritto il Sindaco della Città di Bra.

2) Le competenze del Presidente sono le seguenti:

- a) convocare le riunioni dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) presiedere l'Assemblea e sovrintendere al suo funzionamento;
- c) garantire la piena libertà di espressione da parte di ogni membro dell'Assemblea nel rispetto dei principi di democrazia e di uguaglianza;
- d) disporre l'inoltro delle deliberazioni assunte dalla Assemblea all'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri alcun compenso.

Articolo 7 – Sedute dell'Assemblea

1) Validità.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2) Sedute ordinarie.

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce con periodicità di regola quadrimestrale.

3) Sedute straordinarie.

La Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente:

- sulla base di argomenti urgenti;
- su richiesta di almeno metà più uno dei membri dell'Assemblea.

4) Modalità di convocazione.

La convocazione delle sedute ordinarie è fatta dal Presidente con avviso scritto, o anche per posta elettronica, da inviare ai membri dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione delle sedute straordinarie può avvenire, con gli stessi mezzi, un giorno prima della data fissata.

5) Presidenza delle sedute

Le sedute vengono presiedute dal Sindaco o da un Assessore di volta in volta delegato.

6) Verbalizzazione delle sedute.

Di ciascuna seduta sarà steso apposito verbale riportante le presenze e i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. La redazione del verbale verrà effettuata da un funzionario comunale, con funzioni di segretario della Consulta, appositamente individuato dal Segretario/Direttore Generale, su proposta del Sindaco.

7) Disciplina delle sedute.

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno viene disciplinata dal Presidente applicando, per quanto compatibili, i principi contenuti nel Regolamento del Consiglio Comunale. La Consulta delibera a maggioranza dei componenti elettivi presenti, ove non diversamente previsto dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Servizi e sede a disposizione della Consulta

La Consulta ha sede in un locale messo a disposizione non esclusiva dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – Insediamento, durata e scioglimento della Consulta

1) La Consulta è insediata dal Sindaco a seguito della convalida degli eletti e resta in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

2) Le elezioni della nuova Consulta si svolgono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento della Consulta stessa per altri motivi.

3) La Consulta si scioglie quando, a seguito di decadenza, dimissioni o decesso, viene a mancare almeno la metà dei propri membri elettivi e non sia più possibile procedere alla surroga dei membri cessati mediante lo scorrimento delle liste di appartenenza dei membri stessi.

Articolo 10 – Decadenza dei membri

1) E' prevista la decadenza da membro elettivo della Consulta nei seguenti casi:

- dimissioni;
- trasferimento di residenza in altro Comune;
- acquisizione della cittadinanza italiana;
- perdita degli ulteriori requisiti previsti per l'elettorato passivo dal successivo art. 15;
- insorgenza di incompatibilità come previsto dal successivo art. 15.

2) Le dimissioni sono prese in considerazione esclusivamente se presentate per atto scritto, hanno effetto nel momento della registrazione al Protocollo generale del Comune e sono irrevocabili.

3) E' altresì prevista la decadenza qualora il comportamento del rappresentante ostacoli con evidenza la collaborazione con l'Amministrazione Comunale o crei problematiche di ordine pubblico nell'esercizio del suo mandato. La decadenza

è pronunciata dal Presidente della Consulta previo parere consultivo votato dalla maggioranza dei due terzi dei componenti, elettivi e non, dell'Assemblea.

PARTE SECONDA – ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELL'ASSEMBLEA

TITOLO III - PRINCIPI GENERALI

Articolo 11 – Principi generali

La presente Parte del Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'elezione dei membri dell'Assemblea della Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Bra.

Articolo 12 - Indizione delle elezioni e pubblicizzazione

1) Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto entro il novantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento. In tale atto vengono determinati:

- la data delle consultazioni (la data delle elezioni della Consulta non deve coincidere con quella di altre consultazioni elettorali);

- le modalità ed i termini per l'iscrizione nell'elenco degli ammessi al voto;

- le modalità ed i tempi per la sottoscrizione e presentazione delle liste elettorali.

2) La disciplina di dettaglio per l'effettuazione delle elezioni della Consulta, con l'indicazione degli orari delle consultazioni e delle liste ammesse, è stabilita venti giorni prima della data prevista per le operazioni di voto con decreto del Sindaco, che ne dà avviso formale agli elettori tramite manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune ed eventualmente in altri luoghi pubblici.

3) Delle elezioni è data altresì adeguata pubblicizzazione secondo le modalità ritenute più idonee a raggiungere il corpo elettorale interessato.

4) Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possano svolgere le elezioni, il Sindaco può disporre il rinvio a nuova data.

Articolo 13 - Commissione elettorale

1) Contestualmente all'indizione delle elezioni il Sindaco, sentito il Segretario e/o Direttore Generale, istituisce con proprio decreto la Commissione Elettorale, composta da:

- I due consiglieri designati ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, secondo alinea;

- Un Dirigente amministrativo del Comune;

- Due funzionari del Comune.

2) La Commissione elettorale:

- sovrintende alle operazioni di iscrizione/cancellazione all'elenco degli elettori, di cui al successivo articolo 16;

- sovrintende alle procedure di presentazione delle liste;

- decide su ogni controversia insorta durante le operazioni di voto;

- procede allo scrutinio;

- stila il resoconto ufficiale dell'esito delle votazioni e lo trasmette al Sindaco per la proclamazione degli eletti.

3) Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti.

TITOLO IV - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 14 – Elettorato attivo

Alle elezioni della Consulta possono partecipare le persone che, al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide, formalmente definito. Non è elettore chi è in possesso oltre che della cittadinanza straniera, anche della cittadinanza italiana.

b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo (in questo caso l'elettore deve produrre il titolo sostitutivo ai sensi di Legge);

c) compimento del diciottesimo anno di età non oltre la data fissata per le elezioni;

d) iscrizione all'anagrafe del Comune di Bra con pratica perfezionata da almeno 1 anno;

e) non essere incorsi in una delle cause escludenti il diritto di elettorato attivo previste dalla normativa vigente per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Articolo 15 – Elettorato passivo

1) Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, siano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo dall'articolo precedente e inoltre:

a) risultino iscritti all'anagrafe del Comune di Bra con pratica perfezionata da almeno 3 anni;

b) non siano incorsi in condanne passate in giudicato per delitti;

c) non si siano resi responsabili di occupazione abusiva di immobili.

2) Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per la carica di Consigliere Comunale, in quanto applicabili.

Articolo 16 – Elenco degli elettori

- 1) L'elenco delle persone ammesse al voto viene redatto dalla Commissione Elettorale sulla base di iscrizione volontaria ad esso da parte degli aventi diritto.
- 2) L'iscrizione avviene mediante presentazione alla Commissione Elettorale di apposita istanza corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Si applicano le norme sulla possibilità di "autocertificazione" di alcuni fatti, stati e qualità personali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da verificarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.P.R. e con le assunzioni di responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. stesso e successive sostituzioni, integrazioni e modificazioni.
- 3) La presentazione delle istanze di iscrizione nell'elenco degli elettori avviene tra la data di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 12, ed il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. La Commissione Elettorale rilascia apposita ricevuta della presentazione dell'istanza. Successivamente, la Commissione Elettorale, previa verifica dei requisiti, formula l'elenco degli iscritti al voto entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, depositandolo presso la Segreteria del Comune.
- 4) La consultazione non potrà avere luogo se l'elenco non è composto da un numero di elettori pari ad almeno il 20% del numero dei residenti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 14, lettere a), c) e d).

TITOLO V – SISTEMA ELETTORALE

Articolo 17 – Liste dei candidati

- 1) L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali concorrenti distinte per Aree Geografiche, come dettagliato al successivo art. 20.
- 2) La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dal Comune di Bra riportanti:
 - il nome della lista;
 - l'Area geografica per i cui posti in Consulta la lista concorre;
 - l'elenco dei candidati (il cognome e nome deve essere indicato in caratteri latini) con l'indicazione del luogo, della data di nascita, della nazionalità.

A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:

- le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati (nel caso di candidato in possesso di più cittadinanze straniere appartenenti ad Aree Geografiche distinte, come specificate al successivo art. 20, il candidato dovrà indicare una sola nazionalità);
 - la fotocopia dei titoli di soggiorno dei candidati;
 - la documentazione comprovante il possesso dei requisiti oppure la relativa autocertificazione.
- 3) All'atto della presentazione delle liste viene rilasciata apposita ricevuta. La presentazione delle liste deve avvenire tra il trentaquattresimo ed il trentaduesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
 - 4) L'Ufficio comunale e gli orari per la presentazione delle liste verranno tempestivamente pubblicizzati e comunicati.

Articolo 18 – Composizione delle liste

- 1) Ogni lista deve:
 - essere composta da un minimo di tre ad un massimo di sette candidati;
 - comprendere candidati di almeno tre diverse nazionalità appartenenti all'Area Geografica ai cui posti in Consulta la lista intende concorrere;
 - comprendere candidati di **genere diverso** almeno nelle seguenti minime proporzioni: per le liste fino a cinque candidati, almeno una candidatura; per le liste con sei o sette candidati, almeno due candidature.
- 2) Ogni candidato può fare parte di una ed una sola lista.

Articolo 19 – Ammissione delle liste

Entro il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni la Commissione Elettorale individua le liste ammesse, le trasmette al Sindaco che le rende note con apposito Avviso da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

Articolo 20– Determinazione dei posti a rappresentante in Consulta

- 1) I rappresentanti elettivi della Consulta sono 10, suddivisi in rappresentanza delle Aree geografiche come specificato al comma seguente.
- 2) Sono eletti membri della Consulta, le candidate ed i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi spettanti, sulla base della seguente ripartizione di seggi per Aree geografiche:

Europa UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)	2 seggi
--	---------

Europa extra- UE (Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia , Ucraina) e Apolidi	3 seggi
Africa Settentrionale* (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Sudan) (* Macroregione ONU)	2 seggi
Africa Occidentale, Centrale, Orientale, e Meridionale* (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Africa Centrale, Ciad, Comore, Congo Brazzaville, Congo Repubblica Democratica Costa D'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissao, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Saychelles, Sierra Leone, Somalia, Togo, Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe – Botswana, Lesotho, Namibia, Sant'Elena, Sud Africa, Swaziland). (* Macroregioni ONU)	1 seggio
Asia e Oceania (Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Turchia, Yemen, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan; Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Taiwan; Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor Est, Vietnam; Australia, Nuova Zelanda, Fiji, Isole Salomone, Papua Nuova Guinea, Vanuatu, Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Stati Federati di Micronesia, Tuvalu, Samoa Occidentali).	1 seggio
America Settentrionale, Centrale e Meridionale (Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico Nicaragua Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Stati Uniti; Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador; Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela).	1 seggio

Le Aree geografiche ed il numero di seggi a ciascuna di esse attribuito possono essere modificati con la procedura di cui al successivo articolo 29.

3) Nel caso in cui per i seggi assegnati ad un'Area geografica vengano presentate più liste, si procede all'attribuzione dei seggi previsti a ciascuna lista sulla base del criterio proporzionale, applicando il cosiddetto metodo D'Hondt (suddivisione della cifra di lista per 1,2,3, ...e graduatoria dei quozienti ottenuti). In tale caso, risulteranno eletti i candidati di ciascuna lista nell'ordine dei voti di preferenza ricevuti, sino alla concorrenza dei seggi attribuiti alle rispettive liste.

Pertanto, qualora in un'area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per l'Area Geografica.

A parità di voti tra più candidati della medesima lista, precede il candidato residente nel Comune di Bra da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine di lista.

4) Nel caso non vi sia la presentazione di almeno una lista per ciascuna delle aree geografiche individuate si procederà comunque alle elezioni. In tale caso, il/i seggio/i previsto/i per la/le suddetta/e Area geografica/Aree geografiche non verrà/verranno assegnato/i per la tornata amministrativa in corso e la Consulta potrà ugualmente operare legittimamente.

Articolo 21 – Surrogazioni di membri della Consulta

1) Quando un membro cessa dalla carica per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisizione della cittadinanza italiana o perdita degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento, viene surrogato dal candidato che lo segue nell'ordine dei voti di preferenza conseguiti nell'ambito della lista di appartenenza del membro cessato.

2) Qualora non vi sia alcun altro candidato all'interno della lista, il posto resosi disponibile viene assegnato alla lista che, nell'ambito della medesima Area geografica, abbia conseguito il coefficiente successivo nell'ambito del calcolo di cui al precedente art. 20 e così via.

3) Qualora non vi sia alcuna lista con candidati surrogabili all'interno della medesima Area Geografica, il posto resosi disponibile non verrà più assegnato sino alle successive elezioni, e si applica il comma 4) dell'articolo precedente.

TITOLO VI - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Articolo 22 – Operazioni di voto per l'elezione

Le operazioni elettorali si svolgono nell'arco di un solo giorno, nei/nel luogo/luoghi e nella data indicati nell'avviso e sui manifesti elettorali.

Articolo 23 – Sezioni elettorali

- 1) La Commissione elettorale, sulla base dell'elenco degli iscritti al voto, stabilisce il numero delle sezioni elettorali che verranno allestite e suddivise tra esse gli aventi diritto al voto.
- 2) Nel caso di più sezioni elettorali, l'assegnazione alla rispettiva sezione viene resa nota agli elettori tramite i manifesti elettorali di cui al precedente articolo.
- 3) Per ciascuna sezione la Commissione elettorale individua, previo parere del Segretario e/o Direttore Generale, tra il personale del Comune di Bra n. 1 Presidente di seggio e n. 2 scrutatori. Possono fare parte della/delle sezione /i elettorale/i anche i componenti della Commissione elettorale.
- 4) Per la validità delle operazioni di voto è sufficiente che siano presenti almeno due componenti del Seggio. Per la verbalizzazione finale è necessaria la presenza dell'intero collegio.

Articolo 24 – Preparazione dei seggi

La Commissione elettorale, tramite gli Uffici comunali, provvede affinché il giorno della votazione siano consegnati al Presidente/i della/e sezione/i elettorali:

- il bollo del Comune;
- l'elenco degli elettori assegnati alla sezione;
- le schede di votazione, da vidimarsi con l'apposizione del timbro del Comune e della firma del Presidente o di uno degli scrutatori, riportanti l'elenco dei candidati suddivisi per ciascuna lista con l'indicazione della rispettiva Area geografica e nazionalità di appartenenza;
- due copie del manifesto recante le candidature;
- le urne e quant'altro occorre per la votazione.

Articolo 25 – Registrazione delle votazioni. Quorum.

- 1) L'elettore, all'atto del voto, deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità ed il titolo di soggiorno in corso di validità.
- 2) La/Le sezione/i elettorale/i disporrà/disporranno dell'elenco degli elettori iscritti nella/e stessa/e. Al momento della consegna della scheda, l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del proprio nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento di identità e del titolo di soggiorno, a riprova dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
- 3) Per la validità della consultazione elettorale è necessario che esercitino il diritto di voto un numero di elettori superiore al cinquanta per cento degli iscritti di cui all'articolo 16.

Articolo 26 – Modalità di voto

- 1) Ogni elettore/elettrice deve votare per una sola lista apponendo un segno X nel riquadro della lista prescelta e può dare una sola preferenza ad un/una solo candidato/a apponendo un segno X sul nome o sul cognome di un candidato di qualsiasi nazionalità, purché appartenente alla lista votata.
- 2) Ogni scheda elettorale contenente più segni da cui può essere desunta la volontà dell'elettrice/elettore di farsi riconoscere viene annullata.
- 3) Al termine delle operazioni di voto, ciascuna sezione elettorale sigilla l'urna contenente le schede votate. Le urne, gli elenchi di sezione riportanti le firme dei votanti ed il materiale elettorale di sezione residuo vengono consegnati al Presidente della Commissione Elettorale che ne dispone la conservazione in luogo sicuro.

Articolo 27 – Scrutini e proclamazione degli eletti

- 1) Il giorno successivo alla data delle votazioni, la Commissione Elettorale procede preliminarmente, tramite l'esame dei verbali di sezione e dei relativi elenchi elettorali, alla verifica del raggiungimento del quorum di cui all'articolo 25. In caso di esito positivo, provvede allo spoglio delle schede della/e sezione/i nonché alla compilazione del verbale dei risultati e alla trasmissione di quest'ultimo al Sindaco. In sede di spoglio si seguono, per quanto compatibili, i principi normalmente applicati in sede di elezioni con sistema proporzionale di indicazione di una sola preferenza.
- 2) Il Sindaco, sulla scorta dei risultati della verifica del quorum e del successivo eventuale scrutinio effettuato dalla Commissione Elettorale, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VII

Articolo 28 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui acquisisce esecutività la Deliberazione di adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 29 - Modifiche del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.
- 2) La Consulta, con Deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, può proporre la modifica di articoli o commi del presente Regolamento da inserirsi nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo le norme di cui al relativo Regolamento.

Articolo 30 – Termini e rinvio dinamico

- 1) In tutti i casi in cui il presente Regolamento fissa dei termini temporali ed il relativo termine finale cade in un giorno festivo secondo l'ordinamento civile italiano, il termine stesso si intende prorogato al giorno non festivo successivo, ai sensi delle vigenti normative civilistiche.
- 2) In tutti i casi in cui il presente Regolamento cita norme di Legge, Regolamenti o Statuto che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.